REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/450 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2026

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda la definizione di misure per garantire il rispetto delle misure di mitigazione esistenti volte a ridurre le catture accidentali della popolazione di focene del Baltico centrale (*Phocoena phocoena*) presenti nel Mar Baltico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La focena (*Phocoena phocoena*) è una specie soggetta a protezione rigorosa a norma dell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ([2]), che elenca tutti i cetacei come specie di interesse dell'Unione che richiedono una protezione rigorosa, e figura nell'allegato II della medesima direttiva come specie di interesse dell'Unione la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione.

(2) Secondo il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), la focena è l'unica specie di cetacei stanziale nel Mar Baltico, con due popolazioni distinte: la popolazione del Baltico centrale e la popolazione del Belt. La popolazione del Baltico centrale è ancora classificata come «in pericolo critico» nella lista rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (*International Union for Conservation of Nature*, IUCN) e si stima che conti meno di 500 esemplari ([3]).

(3) Il 15 dicembre 2021 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2022/303 ([4]) che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda le misure volte a ridurre le catture accidentali della popolazione di focene del Baltico centrale (*Phocoena phocoena*) presenti nel Mar Baltico.

(4) Come indicato nel considerando 18 del regolamento delegato (UE) 2022/303, gli Stati membri si sono impegnati a concordare misure più dettagliate connesse al controllo delle misure di mitigazione adottate dal regolamento delegato (UE) 2022/303.

(5) L'allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce norme a livello regionale riguardanti misure di mitigazione volte a ridurre le catture accidentali di specie sensibili, compresi i cetacei. Gli Stati membri dovrebbero monitorare e valutare l'efficacia delle misure di mitigazione istituite ai sensi dell'allegato XIII.

([1]) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj.
([2]) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).
([3]) CIEM, «EU request on support for the implementation of the Action Plan for harbour porpoise in the Baltic Sea (Baltic Proper)», in *Report of the ICES Advisory Committee,* 2024, ICES Advice 2024, sr.2024.20, https://doi.org/10.17895/ices.advice.27967035.
([4]) Regolamento delegato (UE) 2022/303 della Commissione del 15 dicembre 2021 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda le misure volte a ridurre le catture accidentali della popolazione di focene del Baltico centrale (*Phocoena phocoena*) presenti nel Mar Baltico (GU L 46 del 25.2.2022, pag. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/303/oj).

(6) Il 29 aprile 2022 gli Stati membri del Mar Baltico — Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia («forum BALTFISH») — hanno chiesto al gruppo di esperti in materia di controllo BALTFISH di proporre dette misure di controllo più dettagliate. Nell'agosto 2022 il gruppo di esperti in materia di controllo ha ritenuto che le misure di controllo esistenti fossero sufficienti per le zone in cui erano obbligatori dispositivi di dissuasione acustici. Per le zone in cui si applicano chiusure spazio-temporali, il gruppo di esperti in materia di controllo ha raccomandato misure specifiche.

(7) Il 27 giugno 2023, sulla base delle raccomandazioni del gruppo di esperti in materia di controllo, il forum BALTFISH ha presentato una raccomandazione comune per le misure di controllo più dettagliate in questione. Il forum BALTFISH ha ritenuto che le misure di controllo proposte, unitamente a quelle esistenti, garantiscano la conformità alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/303. Le misure proposte comportano l'aumento della frequenza della trasmissione dei dati sulla posizione di pescherecci, portandola a 10 minuti, e il controllo di tutti i pescherecci presenti nelle zone elencate nell'allegato XIII, parte A, punti da 3.1 a 3.4, del regolamento (UE) 2019/1241, quando si applicano restrizioni o divieti alla pesca con reti fisse.

(8) Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato positivamente le precedenti raccomandazioni comuni che includevano le stesse misure di controllo per i siti Natura 2000 ([5]) ([6]) e ha concluso che, se attuate come previsto, tali misure di controllo appaiono adeguate per un monitoraggio in mare efficace dei siti Natura 2000. In precedenti valutazioni lo CSTEP aveva raccomandato di elaborare misure di controllo ad hoc per questi siti specifici, date le loro dimensioni generalmente ridotte e il rischio che potessero essere effettuate attività di pesca senza essere rilevate ([7]) ([8]).

(9) Inoltre, la necessità di dette misure è stata recentemente evidenziata nel parere del CIEM del 2025 ([9]), in cui il CIEM ha accertato che le reti da imbrocco e i tramagli (reti fisse) sono gli attrezzi con il rischio più elevato di catture accidentali di focene e ha ribadito la necessità di migliorare il monitoraggio dei dati relativi alla popolazione e allo sforzo di pesca.

(10) Le misure di controllo proposte i) si applicano a livello regionale, ii) sono intrinsecamente connesse alle misure di mitigazione adottate a norma del regolamento delegato (UE) 2022/303, iii) sono necessarie per monitorarne l'efficacia, conformemente all'allegato XIII, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241 e, pertanto, iv) contribuiscono all'obiettivo di ridurre le catture accidentali di focene del Baltico centrale.

(11) È pertanto opportuno integrare le misure tecniche di cui all'allegato XIII, parte A, punto 3, del regolamento (UE) 2019/1241.

(12) Al fine di concedere agli operatori tempo sufficiente per dotare i pescherecci dei dispositivi di trasmissione opportuni, l'applicazione del punto 3.5 dell'allegato dovrebbe essere differita di dodici mesi dalla data di entrata in vigore.

(13) Il punto 3.5, lettera a), dell'allegato si applica fino al 10 gennaio 2028, data in cui iniziano ad applicarsi le nuove norme sui sistemi di controllo dei pescherecci di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ([10]),

([5]) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — *Relazione sulla 71ª riunione plenaria (STECF-PLEN-22-03)*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2023, doi:10.2760/016673, JRC132078.

([6]) Commissione europea, Centro comune di ricerca, Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — *Relazione sulla 77ª riunione plenaria (STECF-PLEN-24-03)*, Nord, J. e Doerner, H. (a cura di), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2760/2392535, JRC140580.

([7]) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — Relazione sulla 55ª riunione plenaria (PLEN-17-02), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo. EUR 28359. EN, doi:10.2760/53335.

([8]) *Review of Joint Recommendations for Natura 2000 sites at Dogger Bank, Cleaver, Bank, Frisian Front and Central Oyster grounds* (STECF-19-04), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019, doi:10.2760/422631, JRC117963.

([9]) CIEM, *EU request on support for the implementation of the Action Plan for harbour porpoise in the Baltic Sea (Baltic Proper), che sostituisce il parere fornito nel dicembre 2024*. ICES Advice: Special Requests. Report. https://doi.org/10.17895/ices.advice.28616360.v1.

([10]) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 , che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIII del regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le misure di cui al punto 3.5 dell'allegato si applicano a decorrere dal 21 luglio 2027.

Le misure di cui al punto 3.5, lettera a), dell'allegato scadranno il 10 gennaio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato XIII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241, il punto 3.5 è sostituito dal seguente:

«3.5. Le misure seguenti si applicano nelle zone di cui ai punti da 3.1 a 3.4, se si applicano restrizioni o divieti alla pesca con reti fisse:

a) i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri sono dotati di:

i) un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009; oppure

ii) un sistema di identificazione automatica (AIS) di cui all'articolo 6 *bis* della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1224/2009; oppure

iii) un dispositivo di localizzazione approvato dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera per trasmettere i dati relativi alla posizione del peschereccio e, se del caso, alla data e all'ora, alla rotta, alla velocità e ai contrassegni d'identificazione esterni del peschereccio, come pure qualsiasi altro dato pertinente stabilito negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione.

Nel caso in cui il dispositivo non si trovi nel raggio di portata di una rete, i dati sulla posizione del peschereccio sono conservati e trasmessi conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, modificato dal regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

Le presenti misure si applicano fino al 10 gennaio 2028.

b) La frequenza della trasmissione dei dati sulla posizione dei pescherecci è di almeno una volta ogni 10 minuti, anche all'interno di una zona di controllo di 4 miglia nautiche da stabilire per i pescherecci che utilizzano un VMS i cui dispositivi non supportano la modifica automatica della frequenza di comunicazione.

c) Lo Stato membro di bandiera informa lo Stato membro costiero:

i) quando un peschereccio battente la propria bandiera entra nelle zone soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro costiero interessato elencate ai punti da 3.1 a 3.4;

ii) riguardo al sistema o al dispositivo specifico utilizzato dal peschereccio battente la propria bandiera.».

(*) Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/59/oj).

(**) Regolamento (UE) 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca (GU L, 2023/2842, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2842/oj).».